



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 01226/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2022, presentato, in data 27 settembre 2022, dal sig. Antonio Aiello avverso la decisione n. 0021/CFA-2022-2023 della Corte Federale di Appello della FIGC, resa a Sezioni Unite e depositata in data 1° settembre 2022, che ha dichiarato inammissibile il reclamo del suddetto ricorrente, con il quale è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. b), del CGS FIGC, della decisione n. 93/TFN-SD 2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (che aveva irrogato, a carico del sig. Antonio Aiello, la sanzione della squalifica per 4 anni), così come confermata dalla decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, e, in ultima istanza, dalla decisione n. 71/2021, emessa, in data 13 maggio 2021, dal Collegio di Garanzia dello Sport, in seguito alla violazione, ascritta al ricorrente, dell'art. 7, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, conseguentemente, annulla il provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 6 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Giuseppe Albenzio

Depositato in Roma, in data 6 dicembre 2022.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face